

R.G./V.G. n. 935/2018



TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile

Il Giudice

- letto il piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis L. n. 3/2012 depositato in data 20/12/2018 da Messina Alessandro (nato a Rosarno il 10/08/1971 – c.f. MSSLSN71M10H558K) e l'ultima modifica depositata in data 11/06/2019 in esito ai chiarimenti richiesti dal Giudice;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/09/2019;
- premesso il decreto reso in data 2/02/2019 con il quale ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L. n. 3/2012 è stata fissata l'udienza di comparizione del debitore ricorrente e dei creditori e contestualmente disposta la, ai sensi del comma 2 della medesima norma, la provvisoria sospensione procedimento esecutivo in corso in danno del ricorrente;
- preso atto delle risultanze del contraddittorio con i creditori;
- considerato che le osservazioni presentate dalla AK Nordic AB sono in parte superate (perché la comunicazione è stata regolarizzata rispetto all'ultima versione del piano ed all'udienza del 18/09/2019) ed in parte non condivisibili (perché la sospensione della procedura esecutiva è temporalmente ancorata all'omologa e non all'esecuzione del piano e perché nella specie non vi sono immobili assoggettati a pignoramento da liquidare);
- rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. Salvatore Tillieci (professionista nominato per le funzioni dell'O.C.C.) cui deve farsi riferimento per la dettagliata esposizione del piano del consumatore;
- ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palmi in ragione del luogo di residenza del ricorrente;
- ritenuto che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” ai sensi della normativa de qua, che non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti di cui alla L. n. 3/2012, che non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;



- considerato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) L.n. 3/2012 atteso che si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- evidenziato, in tal senso, che il ricorrente dispone di un reddito mensile netto di circa € 1.500,00, ha debiti complessivi per circa € 80.000,00, ha un TFR accantonato di circa € 10.000,00;
- considerato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
- osservato che meritevoli di valutazione sono le ragioni del sovraindebitamento per come esposte e dettagliate nel piano;
- considerato che risulta pendente una procedura esecutiva mobiliare per la quale è stata già disposta la sospensione e rispetto alla quale il ricorrente – in esito ai chiarimenti richiesti dal Giudice – ha considerato nel piano gli oneri economici;
- dato atto che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori in prededuzione in misura integrale, dei creditori privilegiati in misura integrale, dei creditori chirografari nella misura del 30% con pagamento rateale dilazionato in circa 8 anni;
- rilevato che l'istante assolverà a tale impegno destinando a creditori anche la liquidità rinveniente dal TFR maturato nonché la disponibilità mensile di circa € 400,00 (già detratte le spese per il sostentamento della famiglia) ed ancora le somme già accantonate in sede di esecuzione mobiliare;
- preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza;
- considerato che in questo contesto non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi;
- ritenuto, dunque, che il piano può essere omologato, con i conseguenti effetti di cui all'art. 12 ter L. n. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Messina Alessandro (nato a Rosarno il 10/08/1971 – c.f. MSSLSN71M10H558K) per come modificato in data 11/06/2019.



Dichiara che, ai sensi dell'art. 12 ter L. n. 3/2012, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Autorizza anche il professionista nominato ad ogni attività necessaria per l'esecuzione dei pagamenti proposti.

Dispone che il presente provvedimento ed il piano del consumatore siano comunicati a cura del professionista nominato ai sensi dell'art. 15 L. n. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata nonché pubblicati sul sito www.tribunale.palmi.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della Cancelleria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Palmi, 21 settembre 2019

Il Giudice
dott. Piero Viola

